



Servizio #PiùConnessi - Ufficio Registro Imprese

**OGGETTO:** ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI/PEC REVOCATI DI CUI AL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DD N. 368 DEL 28/09/2023 – PRESA D'ATTO ERRORE TECNICO NUMERAZIONE PROVVEDIMENTO

### IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 422 del 08/11/2023 avente ad oggetto: “ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEI DOMICILI DIGITALI/PEC REVOCATI DI CUI AL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DD. 368 DEL 28/09/2023;

**TENUTO CONTO** che per mero errore tecnico del sistema di redazione e pubblicazione non è stato riportato il numero di repertorio corretto all'interno dell'atto, sicchè è stato riportato il n. 25 del 20/01/2023 e non il n.ro esatto e cioè il 422 dell' 08/11/2023;

**RITENUTO** di dover apportare le necessarie rettifiche di numerazione, fermo restando il contenuto del provvedimento, che s'intende integralmente confermato;

**PRESO ATTO** che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

**RICHIAMATA** la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

**RITENUTA** la propria competenza in merito;

### DETERMINA

1. di dare atto dell'errore tecnico verificatosi nel sistema di redazione e pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali, a seguito del quale non è stato riportato il numero di repertorio corretto all'interno dell'atto, sicchè è stato riportato il n. 25 del 20/01/2023 e non il n.ro esatto e cioè il 422 dell' 08/11/2023;
2. di dare atto che il contenuto del provvedimento s'intende integralmente confermato;
3. di riproporre la pubblicazione nel testo di seguito indicato

### VISTI

- l'art. 8 della Legge n. 580/1993;
- il D.P.R. 07.12.1995 n. 581;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- la Legge n. 69 del 18.06.2009;
- l'art. 37 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120) contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche



amministrazioni, imprese e professionisti che, oltre a sostituire il riferimento all'indirizzo PEC con quello del "domicilio digitale";

- l'art. 16 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 (convertito in Legge n. 2/2009) e l'art. 5 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 (convertito in Legge n. 221/2012) che impone alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC/domicilio digitale al Registro delle Imprese;

- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27.04.2015 indicante le misure necessarie ad assicurare che le imprese tenute si adeguino all'obbligo di munirsi di una casella PEC/domicilio digitale, di comunicarlo al Registro delle Imprese e di mantenerlo attivo nel tempo, nel contempo indicando le procedure di iniziativa dell'Ufficio Registro delle Imprese per addivenire alla cancellazione di quelle "irregolari" ("non valide", "revocata", "multipla");

**VISTO** in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale *"il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile"*;

**RICHIAMATA** per le imprese individuali l'analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale *"il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile"*;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 368 del 28/09/2023 relativa all' avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione massiva dei domicilia digitali/ PEC revocate e provvedimenti del Conservatore di cui all'art.37 del D.L.76/2020;

**VISTO** il Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicilia digitali alle imprese individuali e società, per la loro iscrizione nel Registro Imprese e sanzioni ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 5 del 25/07/2022;

**RILEVATO** che la modalità di avvio del procedimento per l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC è stata eseguita mediante la pubblicazione sull'albo camerale on line, dal 29/09/2023 alla data odierna, della determinazione e dell'elenco allegato, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;

**VISTA** anche la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;



**CONSIDERATO** che la comunicazione di avvio del procedimento dava atto che nel termine di **trenta giorni** le imprese dovessero regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

**VERIFICATO** che alla scadenza del termine assegnato, a seguito di verifica effettuata con modalità automatizzate attraverso il Cruscotto PEC di Infocamere, si è proceduto ad estrarre l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo p.e.c.;

**VALUTATO** pertanto, che le PEC inattive debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irraggiungibile;

**CONSIDERATO** che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere analogamente emanato dal Conservatore in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultano ancora iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità iniziali;

**PRESO ATTO** che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

**RICHIAMATA** la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

**RITENUTA** la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76, l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati relativi alle imprese di cui all'elenco allegato alla propria precedente Determinazione n. 368 del 28/09/2023, ad eccezione degli indirizzi PEC che risultano "medio tempore" ripristinati o riattivati e di cui all'elenco allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- che la notificazione del presente provvedimento, integrato dell'elenco delle imprese destinatarie, avvenga mediante pubblicazione per sette giorni all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale in apposita sezione dove è già stata pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento;
- nei successivi otto giorni è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2189 del codice civile.



La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Dott.ssa Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”